Proposta di direttiva del Consiglio sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono

(91/C 192/05)

COM(91) 220 def.

(Presentata dalla Commissione il 2 luglio 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il Quarto programma di azione delle Comunità in materia di ambiente del 1987 (1) prevede la possibilità di azioni in materia di inquinamento fotochimico, in particolare per l'ozono, a causa della sua nocività e in considerazione dello stato delle conoscenze circa i suoi effetti sulla salute umana e sull'ambiente;

considerando che, per proteggere la salute dell'uomo, è opportuno limitare le concentrazioni di ozono nell'aria, ma che le informazioni tecniche e scientifiche disponibili nonché le conoscenze sulla formazione e il movimento degli inquinanti fotochimici non permettono ancora oggi di definire valori-limite per queste concentrazioni;

considerando, tuttavia, che è necessaria nell'insieme degli Stati membri una conoscenza per quanto completa possibile dei livelli di inquinamento causato dall'ozono;

considerando che questa conoscenza implica la creazione di stazioni di misurazione destinate a determinare le concentrazioni di ozono nell'aria;

considerando che, per poter disporre di risultati comparabili, è necessario che i metodi utilizzati dagli Stati membri per la determinazione delle concentrazioni siano equivalenti;

considerando che, dato il carattere particolare dell'inquinamento fotochimico, è indispensabile, per una migliore conoscenza del problema, uno scambio reciproco di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione e, non appena essa avrà una sede effettiva, l'Agenzia europea per l'ambiente (2);

considerando che la determinazione di livelli di allerta che attivano misure precauzionali da parte della popolazione permette di limitare le conseguenze sulla salute di episodi di inquinamento;

considerando che i valori numerici di questi livelli debbono essere fondati sui risultati dei lavori realizzati nel quadro della Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e in particolare sulle relazioni dose-effetto stabilite per questa sostanza inquinante;

considerando che le informazioni raccolte nel quadro della presente direttiva permetteranno di seguire l'evoluzione dell'inquinamento dell'aria da ozono, di verificare l'effetto delle disposizioni nazionali e comunitarie di riduzione dei precursori fotochimici e di stabilire in futuro nuove disposizioni in materia di ozono e di qualità dell'aria,

HA EMANATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva mira a stabilire una procedura comune:

— di sorveglianza;

— di scambio di informazioni;

— di allerta;

per l'inquinamento dell'aria causato dall'ozono al fine di permettere alle competenti autorità degli Stati membri e alla Commissione di acquisire conoscenze più ampie su questa forma di inquinamento atmosferico nella Comunità e di garantire l'informazione indispensabile per il pubblico nel caso di un superamento delle soglie di concentrazione tale da presentare un rischio per la salute umana o per la vegetazione.

(1) GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 120 dell'11. 5. 1990, pag. 1.

2. Ai fini della presente direttiva s'intende per:

— *«soglia per la protezione della salute»*: la concentrazione di O_3, conformemente al valore dell'allegato I, punto 1, oltre la quale esiste un rischio per la salute umana in caso di episodi prolungati di inquinamento;

— *«soglie per la protezione della vegetazione»*: le concentrazioni di O_3, conformemente ai valori dell'allegato I, punto 2, oltre le quali esiste un rischio per la vegetazione;

— *«soglia di allerta»*: la concentrazione di O_3, conformemente al valore dell'allegato I, punto 3, oltre la quale esiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e col verificarsi della quale gli Stati membri debbono adottare le disposizioni specificate agli articoli seguenti.

Articolo 2

Ciascuno Stato membro designa un organo centrale responsabile a livello nazionale al fine di attivare la procedura prevista all'articolo 1, punto 1, e ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri creano stazioni di misurazione che forniranno i dati necessari all'applicazione della presente direttiva. Le suddette stazioni debbono corrispondere alle specificazioni di cui all'allegato II.

Articolo 4

1. Per la misurazione delle concentrazioni di O_3, gli Stati membri utilizzano:

— il metodo di riferimento di cui all'allegato V;

— oppure qualsiasi altro metodo di analisi purché sia dimostrato che esso fornisce risultati di misurazione equivalenti a quelli del metodo di riferimento.

A tal fine ciascuno Stato membro designa il/i laboratorio/i centrale/i responsabile/i della valutazione del metodo utilizzato a livello nazionale rispetto al metodo di riferimento.

Inoltre, ciascuno Stato membro organizza, a livello nazionale, il raffronto tra laboratori che partecipano alla raccolta e all'analisi dei dati.

2. Una volta create le stazioni di misurazione, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni seguenti:

— il metodo utilizzato per determinare le concentrazioni di O_3, e, qualora tale metodo sia diverso dal metodo di riferimento, la giustificazione dell'equivalenza con quest'ultimo;

— le coordinate geografiche delle stazioni di misurazione, la descrizione della zona nella quale operano le stazioni, i criteri di selezione del sito;

— i risultati delle eventuali campagne di misurazione indicativa effettuate nel quadro delle disposizioni dell'allegato II, punto 2.

3. La Commissione può organizzare su scala comunitaria campagne di raffronto tra laboratori centrali.

Articolo 5

Gli Stati membri in caso di superamento del valore di allerta di cui all'allegato I, punto 3 adottano le disposizioni atte a garantire l'informazione della popolazione, utilizzando i metodi di diffusione più idonei (radio, televisione, stampa). Le informazioni da diffondere in tal caso sono quelle previste nel testo di cui all'allegato IV.

Articolo 6

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 gli Stati membri forniscono alla Commissione, entro e non oltre tre mesi successivi al periodo annuale di riferimento, le seguenti informazioni:

— il massimo, la mediana e il percentile 98 dei valori medi su un'ora e otto ore rilevati durante l'anno in ciascuna stazione di misurazione; i percentili sono calcolati secondo il metodo di cui all'allegato III;

— il numero, la data e la durata dei periodi di superamento delle soglie di cui all'allegato I, punti 1 e 2.

2. Quando la soglia di allerta di cui all'allegato I, punto 3 viene superata, gli Stati membri informano la Commissione, entro e non oltre 7 giorni successivi al periodo di superamento, in merito a:

— la data di tale superamento;

— la durata di esso;

— la concentrazione oraria massima osservata durante questo periodo.

Nella misura del possibile queste informazioni sono integrate da dati pertinenti relativi alle fonti di precursori e alla meteorologia e che possono spiegare le ragioni del superamento.

3. Qualora i dati di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 siano disponibili negli Stati membri per periodi anteriori alla data di cui all'articolo 9 della presente direttiva, gli Stati membri li comunicano alla Commissione al momento, e non oltre, della trasmissione dei dati relativi al primo periodo di riferimento.

Articolo 7

Gli Stati membri e la Commissione procedono regolarmente a scambi reciproci di informazioni in merito a:

— i dati raccolti nel quadro della presente direttiva;

— le misure adottate o previste e i programmi instaurati dagli Stati membri per migliorare la qualità dell'aria;

— le esperienze e le conoscenze relative al problema dell'inquinamento fotochimico.

Articolo 8

Sulla base delle informazioni raccolte la Commissione sottopone al Consiglio, entro e non oltre il 1° luglio 1997, una proposta relativa al controllo dell'inquinamento dell'aria causato dall'O_3, comprendente in particolare valori-limite per la concentrazione di O_3 nell'aria nonché scadenze per il rispetto di tali valori.

Articolo 9

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

SOGLIE PER LA CONCENTRAZIONE DI OZONO NELL'ARIA (1)

(I valori sono espressi in µg O_3/m^3. Il volume espresso deve essere riferito alle condizioni di temperatura e di pressione seguenti: 293 Kelvin e 101,3 KPa).

1. **Soglie per la protezione della salute** (lunga durata di esposizione)

   110 µg/m³ per il valore medio su 8 ore (2)

2. **Soglie per la protezione della vegetazione**

   200 µg/m³ per il valore medio su 1 ora

   65 µg/m³ per il valore medio su 24 ore

3. **Valori di allerta per la protezione della salute** (breve durata di esposizione)

   175 µg/m³ per il valore medio su 1 ora

(1) La misurazione delle concentrazioni deve essere effettuata in maniera costante.

(2) La media su 8 ore è del tipo mobile unilaterale: essa è calcolata ciascuna ora sulla base degli 8 valori orari tra h e h-9.

ALLEGATO II

SORVEGLIANZA DELLA CONCENTRAZIONE DI OZONO

1. L'obiettivo della misurazione delle concentrazioni di ozono nell'aria circostante è la valutazione:

   i. per quanto possibile precisa del rischio individuale di esposizione degli esseri umani a valori superiori alle soglie di protezione della salute;

   ii. dell'esposizione della vegetazione (foreste, ecosistemi naturali, colture, orticoltura, ecc.) in relazione con i valori di cui all'allegato I.

2. I punti di misurazione sono stabiliti in siti rappresentativi dal punto di vista geografico e climatologico e nei quali:

   i. il rischio di approssimazione o di superamento delle soglie di cui all'allegato I è più elevato;

   ii. è probabile che uno degli elementi di cui al punto 1 sia esposto.

   Nei luoghi nei quali gli Stati membri non dispongono di informazioni relative ai siti menzionati ai punti i. e ii., essi procedono a campagne di misurazione indicativa al fine di determinare la localizzazione dei punti di misurazione destinati a fornire i dati necessari all'applicazione della presente direttiva.

3. Gli Stati membri stabiliscono altri punti di misurazione al fine di:

   i. contribuire all'identificazione e alla descrizione della formazione e del trasporto dell'ozono e dei suoi precursori;

   ii. seguire l'evoluzione delle concentrazioni di ozono nelle zone interessate dall'inquinamento di fondo.

   Per permettere di identificare i legami esistenti tra i vari inquinanti è raccomandata la misurazione in parallelo dei precursori fotochimici (ossidi di azoto, composti organici volatili).

4. La lettura finale degli strumenti di misurazione dell'ozono deve essere effettuata in maniera tale che le medie orarie e su 8 ore possano essere calcolate conformemente alle disposizioni dell'allegato III.

ALLEGATO III

CALCOLO DEI RISULTATI DELLE MISURAZIONI PER IL PERIODO ANNUALE DI RIFERIMENTO

1. La misurazione delle concentrazioni deve essere effettuata in maniera costante.

2. Il periodo annuale di riferimento inizia il 1° gennaio di un anno civile e termina il 31 dicembre.

3. Affinché il calcolo dei percentili (*) sia ritenuto valido, deve essere disponibile il 75 % dei valori possibili e tale percentuale deve essere, per quanto possibile, uniformemente ripartita sull'insieme del periodo considerato per il sito di misurazione preso in considerazione. Qualora ciò non avvenga, tale circostanza deve essere menzionata nella comunicazione dei risultati.

(*) La mediana è calcolata come il percentile 50.

Il calcolo del percentile 50 (98), sulla base dei valori rilevati sull'intero anno, sarà effettuato nel modo seguente: il percentile 50 (98) deve essere calcolato partendo dai valori effettivamente misurati. I valori misurati sono arrotondati al µg/m³ più vicino. Tutti i valori saranno inseriti in un elenco redatto per ordine crescente per ciascun sito:

$$X_1 \leq X_2 \leq X_3 \leq \ldots \leq X_k \leq \ldots \leq X_{N-1} \leq X_N$$

Il percentile 50 (98) è il valore dell'elemento di rango k, dove k è calcolato mediante la formula seguente:

$$k = 0{,}50\ (0{,}98).N$$

N indica il numero di valori effettivamente misurati. Il valore 0,50 (0,98). N è arrotondato al numero intero più vicino.

ALLEGATO IV

Le informazioni che seguono debbono essere diffuse su scala sufficientemente ampia e in tempi per quanto possibile brevi per consentire alla popolazione di adottare le opportune misure preventive di protezione.

Testo tipo per l'informazione del pubblico in caso di livello elevato di ozono nell'aria

Situazione:

Oggi (1), alle ore . . ., sono state osservate concentrazioni rilevanti di ozono nell'aria.

Ai punti di misurazione seguenti: . . .
sono state rilevate concentrazioni superiori a 175 µg/m³ (valore di allerta europeo).

I dati delle rilevazioni sono i seguenti:

Stazione	Ora	Concentrazione (media oraria)

Previsione:

Non essendo prevedibile per i prossimi giorni un'evoluzione significativa della situazione meteorologica, sono ancora probabili concentrazioni rilevanti questa sera/domani/il fine settimana tra le ore . . . e le ore . . .

oppure

Le previsioni meteorologiche attuali fanno prevedere un miglioramento della situazione entro . . . ore/ . . . giorni.

(1) Nel caso di un'informazione diffusa tramite stampa, potrà essere aggiunto un riferimento al giorno precedente.

Precauzioni:

— A titolo preventivo, le persone particolarmente esposte all'inquinamento atmosferico (bambini, anziani, persone che hanno problemi respiratori, ecc.) debbono evitare gli sforzi fisici non abituali e qualsiasi esercizio fisico all'aria aperta durante le prossime . . . ore.

In generale, si raccomanda di astenersi durante questo periodo da qualsiasi sforzo fisico particolare (per esempio il jogging).

— Per la popolazione in generale si raccomanda di evitare qualsiasi sforzo fisico. Possono manifestarsi taluni sintomi quali irritazione degli occhi, mal di testa, difficoltà respiratorie e diminuzione delle capacità (1) fisiche.

(1) Questo paragrafo deve essere aggiunto in caso di concentrazioni superiori a 350 $\mu g/m^3$.

ALLEGATO V

METODO DI ANALISI DI RIFERIMENTO DA UTILIZZARE NEL QUADRO DELLA PRESENTE DIRETTIVA

Per la determinazione dell'ozono, il metodo di analisi di riferimento è il metodo della chemiluminescenza. La normalizzazione di questo metodo è in corso presso l'ISO. Con la pubblicazione della norma da parte di questo organismo, il metodo che vi sarà descritto costituirà il metodo di riferimento.

Al momento dell'utilizzazione da parte dello Stato membro dei metodi e degli strumenti di misurazione sul terreno, debbono essere presi in considerazione gli elementi seguenti:

1. La conformità delle caratteristiche di funzionamento dello strumento di misurazione con quelle indicate dal costruttore deve essere verificata in laboratorio, in particolare il rumore di fondo, il tempo di risposta e la linearità;

2. Di regola lo strumento deve essere totalmente tarato con opportuni gas di riferimento precondizionati.

   Il metodo dello ioduro di potassio o quello basato sulla titolazione in fase gassosa che utilizza NO come titolante, sarà utilizzata in parallelo in laboratorio per l'analisi del contenuto di O_3 di gas di riferimento e/o dell'esattezza e della precisione degli altri metodi di misurazione quali previsti dall'articolo 7 (principio della doppia verifica).

   Le interferenze del metodo e dello strumento debbono essere state oggetto di una particolare attenzione al fine di ottimizzare le portate e di assicurarsi dello stato delle apparecchiature durante la procedura di taratura.

3. Sul terreno gli strumenti debbono essere tarati regolarmente, per esempio ogni 23 o 25 ore. Inoltre, la validità della taratura deve essere verificata facendo regolarmente funzionare in parallelo uno strumento tarato in base al punto 1.

   Se il filtro di entrata dello strumento è stato cambiato prima della taratura, questa deve avvenire dopo un periodo appropriato di esposizione (da 30 m a più ore) del filtro alle concentrazioni di O_3 nell'aria.

4. La testa del tubo di campionamento deve essere situata ad una distanza di almeno un metro dagli edifici al fine di evitare l'effetto schermo.

5. L'orifizio della testa del tubo di campionamento deve essere protetto in modo da impedire l'ingresso di pioggia o di insetti. Non devono essere utilizzati prefiltri.

6. La campionatura non deve essere influenzata dagli impianti vicini (il condizionamento di aria o l'attrezzatura per la trasmissione dei dati).

7. Il condotto di campionamento deve essere un materiale inerte (vetro, PTFE, acciaio inossidabile) che non si alteri in presenza di O_3.

   Essa deve essere precedentemente esposta ad adeguate concentrazioni di O_3.

8. Il condotto di campionamento tra la testa di prelievo e lo strumento di analisi deve essere quanto più corto possibile. In particolare il tempo impiegato dal campione di gas per percorrere la linea di campionamento deve essere quanto più breve possibile (ad esempio dell'ordine di pochi secondi in presenza di altri gas reattivi come NO).
9. Deve essere evitata la condensazione nel condotto di campionamento.
10. Il condotto di campionamento deve essere pulito regolarmente a seconda delle condizioni del sito.
11. Il condotto di campionamento deve essere stagno e la sua portata deve essere regolarmente verificata.
12. Il campionamento non deve essere influenzato da perdite di gas dallo strumento o dal sistema di taratura.
13. Devono essere prese tutte le precauzioni necessarie per prevenire variazioni di temperatura che provochino errori di misurazione.

Proposta di decisione del Consiglio relativa ad un prestito a medio termine all'Algeria

(91/C 192/06)

COM(91) 257 def.

(Presentata dalla Commissione l'8 luglio 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'Algeria ha intrapreso dal 1989 riforme politiche ed economiche fondamentali ed ha deciso di adottare il pluralismo e un modello di economia di mercato;

considerando che tra la Comunità e l'Algeria esistono da sempre stretti rapporti economici, politici e culturali, che sono stati ulteriormente rafforzati nel quadro dell'accordo di cooperazione del 1978 e dai protocolli e accordi relativi;

considerando che le autorità algerine hanno adottato per il 1991 un programma economico e finanziario che si propone di accelerare una riforma verso l'economia di mercato e la liberalizzazione delle importazioni e della normativa in materia di cambi, con l'obiettivo di instaurare la convertibilità della moneta nazionale nella prima parte del 1992;

considerando che detto programma gode del sostegno del Fondo monetario internazionale (FMI) il quale ha recentemente approvato un credito stand-by che consente prelievi fino a 300 milioni di DSP, e della Banca mondiale, che ha recentemente approvato un prestito di aggiustamento strutturale di 350 milioni di USD;

considerando che nonostante i finanziamenti che potrà ottenere dal FMI, dalla Banca mondiale e da altri creditori ufficiali multilaterali e bilaterali l'Algeria dovrà far fronte nel 1991 e nel 1992 a un eccezionale fabbisogno di finanziamento della bilancia dei pagamenti, provocato da gravosi pagamenti per il servizio del debito estero relativo a crediti a breve termine e da un accumularsi dei rimborsi relativi al debito estero a medio termine;

considerando che le autorità algerine hanno chiesto alla Comunità un'assistenza finanziaria complementare per salvaguardare l'affidabilità creditizia dell'Algeria, rafforzare le sue riserve e agevolare l'instaurazione della convertibilità;

considerando che per il successo del programma economico e finanziario algerino sarà determinante il raggiungimento di un accordo con le banche commerciali creditrici su un programma di rifinanziamento che configuri a un livello più sostenibile il servizio e il rimborso del debito estero;